



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia

Isernia, 29 dicembre 2020

Prot. 5916/2020/U

Direttiva n. 8/2020

Direttiva integrativa ed esplicativa in materia di intercettazioni

Visto il Decreto Legislativo 29 dicembre 2017, n.216 “*Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d), ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103*”;

visto il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito in Legge 28 febbraio 2020, n. 7 “*Recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*”;

visto la legge 25 giugno 2020, n. 70 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19*”;

vista la Direttiva n. 3 del 21/8/2020 che detta le linee guida per le intercettazioni;

visto il Decreto n. 24/2020 del 12 novembre 2020 inerente la nomina dei componenti dell’Ufficio dell’Archivio Digitale della Procura;

visti il Decreto n. 26/2020 del 26/11/2020/la Direttiva n.7/2020 del 26/11/2020 relativi alla composizione e all’organizzazione dell’Ufficio Intercettazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia ed alle modalità di accesso alla sala intercettazione e alla sala ascolto e dunque all’archivio digitale;

visto il Decreto n. 27/2020 del 26/11/2020 di accreditamento delle ditte che potranno effettuare le operazioni di intercettazioni per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia;

visto l’esito dell’assemblea dell’Ufficio del 19/10/2020;

visti gli artt. 266 e ss. c.p.p. in materia di intercettazioni e l’ art. 89 bis disp. att. c.p.p.;

-ritenuto opportuno integrare la direttiva n. 3 del 21/8/2020 che detta le linee guida per le intercettazioni **nonché richiamare ulteriormente e schematicamente** i compiti e le modalità operative della P. G. incaricata delle operazioni di intercettazione **già indicate nella predetta direttiva;**

dispone:

che la P.G. incaricata delle operazioni di intercettazione trasmetta i propri atti relativi alle intercettazioni (l'informativa di reato, le richieste di intercettazione e di proroga, i verbali delle operazioni, i brogliacci e le annotazioni di p.g. sul contenuto delle intercettazioni), oltre che in formato cartaceo anche in formato digitale (pdf) ai fini del loro inserimento, senza necessità di scansione da parte dell'ufficio, nell'archivio documentale digitale (TIAP Document@).

Evidenzia per la P.G. incaricata delle operazioni di intercettazione:

- 1) **La legge di conversione n. 7 del 28 febbraio 2020** ha riformulato il comma 2-bis dell'art. 268 c.p.p. nei seguenti termini:

*"Il Pubblico Ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, **salvo che risultino intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini**" (art. 268 co. 2 bis c.p.p.).*

Il pubblico ministero dovrà in particolare vigilare affinché nei verbali di trascrizione non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini (art. 268 co. 2 bis c.p.p.).

A tal proposito si possono, in via approssimazione, indicare **alcuni criteri** di sicura **rilevanza**, trattandosi di **qualificazione che non attiene meramente agli elementi costitutivi del reato e dei suoi autori ma anche a tutto ciò** che risulti **utile/necessario alla prova dei medesimi**, ciò depono nel senso che la **rilevanza** delle conversazioni da trascrivere sommariamente nel verbale di P.G. **non si limita a quelle utili per la prova diretta del fatto (a titolo esemplificativo le conversazioni contenenti minacce estorsive; l'accordo per la vendita di stupefacente ecc.). La rilevanza si palesa sotto plurimi profili come quelli, ad esempio, di seguito indicati:**

- per identificare l'utilizzatore dell'utenza intercettata ed i suoi interlocutori;
- per identificare persone, alle quali si fa riferimento in conversazioni intercettate;
- per confermare l'utilizzo di soprannomi;
- per delineare i rapporti tra indagati o tra indagato e persona offesa o tra indagati e terzi, la cui figura rileva nelle indagini (è sufficiente considerare l'importanza dei rapporti con terzi, inseriti in contesti particolari ad es. di criminalità organizzata);
- per provare l'inserimento in associazioni o comunque in contesti criminali;
- per definire lo stile di vita dell'indagato, con particolare riferimento alle fonti di reddito ed alle spese, per la rilevanza che i dati possono assumere non solo sulle motivazioni a delinquere, ma sull'adozione di misure cautelari reali;
- per suffragare la pericolosità dell'indagato;
- per provare il pericolo di fuga dell'indagato;
- ed altri.

2) - Intercettazioni inutilizzabili.

I risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati "fuori dei casi consentiti dalla legge" o se non siano state "osservate le disposizioni previste dagli art. 267 e 268 commi 1 e 3", ossia le prescrizioni autorizzative ed operative (art. 271 comma I c.p.p.), nonché in caso di trasgressione alle disposizioni relative all'uso del captatore informatico (art. 271 comma 1 bis c.p.p.).

È prevista la distruzione della documentazione inerente le intercettazioni irrualmente ammesse o eseguite, **salvo che costituiscano corpo del reato (art. 271 comma 3 c.p.p.)**.

La giurisprudenza, come noto, limita la sanzione agli stretti casi di rinvio dell'art. 271 comma 1 c.p.p. all'art. 268 commi 1 e 4 c.p.p., sostenendo che il mancato rispetto del termine di cinque giorni dalla conclusione delle operazioni per il deposito dei verbali e delle registrazioni non è causa di nullità, non essendo espressamente prevista, né di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, "atteso il mancato richiamo, nell'art. 271 c.p.p., al quarto e al sesto comma dell'art. 268 c.p.p. ...".

Sempre seguendo il costante indirizzo della giurisprudenza, sono utilizzabili gli esiti delle intercettazioni, ai sensi dell'art. 271 comma 1 c.p.p., in caso di "irregolare indicazione di inizio e fine delle operazioni nei verbali cui fa riferimento l'art. 267 comma 5 c.p.p. e che attengono alla durata complessiva dell'attività di intercettazione autorizzata per le singole utenze o i singoli ambienti privati, posto che l'indicata sanzione processuale opera solo con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 268, commi 1 e 3" (Cass. Sez. VI. 28.7.2015 n. 33231.)

Inoltre, la mancata indicazione, nei verbali di inizio e fine delle operazioni, dei nominativi degli ufficiali di polizia giudiziaria che vi hanno preso parte non comporta inutilizzabilità (Cass. Sez. III, 18.5.2015 n. 20418).

Piuttosto merita ricordare che l'omessa indicazione nel verbale di esecuzione delle intercettazioni delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, rende inutilizzabili tali operazioni per l'impossibilità di desumere la capacità dell'ausiliario di svolgere ed eseguire adeguatamente l'incarico affidatogli (Cass. Sez. III 21.7.2016 n. 31454, rv 267738).

3) - Intercettazione delle conversazioni con i difensori.

La problematica delle intercettazioni di conversazioni con i difensori è disciplinata dall'art. 103, commi 5 e 7, c.p.p.

Il comma quinto sancisce che: "non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e i loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite".

Il comma settimo prevede che: "Salvo quanto previsto dall'art. 271 c.p.p.¹, i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati.

¹ Il riferimento all'art. 271 c.p.p. va inteso in duplice senso: in primo luogo, esso sottrae alla disciplina della inutilizzabilità quelle intercettazioni riferite a conversazioni che costituiscono esse stesse reato (Cass. sez.VI, 16.6.2003, n.35656 Rv.226659); in

La riforma di cui al D. l.gvo n. 216/2017, ha aggiunto un ulteriore periodo al comma 7 dell'art.103 in questione, stabilendo che *«fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.»*

Pertanto, per le conversazioni fra il difensore ed il suo assistito, è fatto divieto d'inserire nelle informative i dialoghi fra l'indagato ed il suo legale quando attengano alla funzione difensiva.

Le conversazioni non dovranno essere riportate nei brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria, né potranno, di conseguenza, essere trasfuse nelle informative, comprese quelle poste a sostegno delle richieste di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni.

4) - Le intercettazioni di parlamentari.

La materia delle intercettazioni nei confronti dei parlamentari è disciplinata dagli artt. 4 e 6 legge 140/2003, avente ad oggetto: *"disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato"*.

L'art. 4 disciplina le intercettazioni dirette di parlamentari, prevedendo la necessità della autorizzazione della Camera di appartenenza. La disposizione non presenta problemi specifici sul tema oggetto di trattazione in quanto, se l'intercettazione viene autorizzata, essa si svolge come tutte le altre. Nel caso in cui non lo sia stata, essa non potrà avere luogo.

5) -Intercettazioni irrilevanti contenenti dati sensibili.

-È stato eliminato il divieto di trascrivere nei verbali della polizia giudiziaria (i cosiddetti brogliacci) le conversazioni **irrilevanti** ai fini di indagine, **mentre tale divieto è stato mantenuto** fermo solo per le conversazioni **non rilevanti** e contenenti **dati personali sensibili**, quali quelli previsti dall'art. 4 lett. d) D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "Codice della Privacy"), **in particolare** dati personali relativi a opinioni politiche o religiose, sfera sessuale, stato di salute.

Le indicazioni sono destinate a evitare che nei verbali vengano riportate o trascritte le espressioni registrate che ledano la "reputazione delle persone" o che attengano a dati personali *sensibili*, **purché non sia indispensabile riportarle per le finalità dell'indagine.**

-Per consentire che anche il difensore, quando potrà accedere al materiale delle intercettazioni, possa valutare se la conversazione non trascritta in quanto lesiva della

secondo luogo, postula che alla inutilizzabilità consegua la necessaria distruzione della documentazione delle intercettazioni.

Va inoltre ricordato circa i limiti di inutilizzabilità delle intercettazioni intercorse tra l'indagato ed il difensore, che la Suprema Corte, con orientamento ormai assolutamente consolidato, ha affermato che il divieto posto dal primo comma dell'art. 103 c.p.p. non si traduce in un divieto assoluto d'intercettabilità, come se il legale godesse di un ambito di immunità assoluta o di un privilegio di categoria., ma implica una verifica postuma del rispetto dei limiti previsti dalla legge. Da ciò consegue che qualora fra le conversazioni intercettate siano compresi dialoghi intercorsi fra il difensore ed il proprio assistito, dette registrazioni saranno inutilizzabili ai sensi dell'art. 103, comma 7, ragione per cui sarà disposta la distruzione della relativa documentazione, a norma dell'art. 271 richiamato dallo stesso art. 103, comma 7 c.p.p.

reputazione non abbia anche una portata probatoria utile all'indagato, è preferibile che (**come indicherà il p.m. titolare del procedimento**) nel brogliaccio la trascrizione sia sostituita dall'inciso *"dialogo rientrante nell'art.268, comma 2 bis c.p.p."* o *"conversazione privata relativa a dati sensibili"* e simili.

-Da ciò discende, pertanto, che debba pur sempre intervenire **una preventiva interlocuzione con la polizia giudiziaria deputata all'ascolto delle conversazioni** ogni qual volta **siano registrate conversazioni astrattamente rientrabili nella previsione dell'art.268, comma 2bis c.p.p.**, quanto meno **al fine di valutare** quelle che, pur lesive della reputazione o inerenti a dati personali sensibili, siano da riportare in quanto *"rilevanti ai fini delle indagini"*.

6) Intercettazioni irrilevanti.

-Oltre all'espresso divieto di riportare le espressioni lesive dell'altrui reputazione e quelle inerenti a dati personali sensibili e di cui all'art.268, comma 2 *bis* c.p.p., appare plausibile ritenere **che non sarà necessario che i verbali riportino dialoghi o comunicazioni del tutto irrilevanti per le indagini tanto per l'oggetto della conversazione quanto per i soggetti interlocutori** che, pertanto, non devono aver **alcuna attinenza con l'indagine in corso**, quali quelli attinenti ad argomenti di vita familiare o sociale; il loro contenuto può essere sostituito con gli usuali incisi *"dialogo irrilevante per le indagini", "conversazione familiare"* e simili oppure riportare nel brogliaccio di ascolto annotazioni del tipo *"intercettazione manifestamente irrilevante ai fini delle indagini"* accompagnata dalla *"mera indicazione, se conosciuti, degli interlocutori nonché, sinteticamente, della tipologia di oggetto (es. conversazione su argomenti familiari ovvero conversazione su temi strettamente personali)"*.

7) -Rilevanza parziale.

Nulla si prevede espressamente in caso di **rilevanza parziale** della conversazione, ossia quando la registrazione contenga, come spesso accade, in parte contenuti rilevanti per l'indagine e in parte attinenti a dati sensibili o a espressioni lesive della reputazione.

In questi casi appare proponibile, in quanto conforme alle finalità della legge, la trascrizione dei passaggi della conversazione contenenti gli elementi rilevanti ai fini di indagine.

Tuttavia, laddove non sia possibile separare gli elementi rilevanti ai fini dell'indagine dalle esigenze di riservatezza, la registrazione risulta essere necessariamente *rilevante* e, pertanto, integralmente trascrivibile, in quanto la riforma ha previsto che la tutela della riservatezza debba comunque cedere il passo alle esigenze dell'indagine.

8) -Alla luce di quanto sin qui riportato si evidenzia che

- il Pubblico Ministero avvierà **un'interlocuzione costante, anche informale**, con gli organi di polizia giudiziaria delegati alle operazioni **al fine** di non documentare intercettazioni manifestamente irrilevanti o inutilizzabili **nonché** al fine di assicurare che la polizia giudiziaria effettui una rigorosa selezione delle intercettazioni rilevanti ed utilizzabili a fini processuali;

-i casi dubbi dovranno essere tempestivamente sottoposti alla valutazione del pubblico ministero, opportunamente interpellato, anche per le vie brevi, al fine di vagliarne il contenuto e decidere se inserirle o meno nei verbali e/o nelle annotazioni in quanto effettivamente rilevanti;

-delle intercettazioni rilevanti la polizia giudiziaria riferirà al pubblico ministero con annotazioni riassuntive del loro contenuto, riproducendo il tenore letterale delle stesse solo qualora risulti strettamente necessario per la compiuta rappresentazione dei fatti; a tali informative o annotazioni saranno poi allegati i relativi verbali, che riporteranno lo stralcio del solo contenuto rilevante o, qualora richiesto dal pubblico ministero, dell'intera conversazione;

-le annotazioni di polizia giudiziaria che riferiscono degli esiti delle intercettazioni non potranno essere inserite o richiamate negli archivi informatici delle forze di polizia e nel Sistema Informativo Interforze (S.D.I.) del Ministero dell'Interno, senza l'autorizzazione scritta del P.M.;

- all'atto della trasmissione al Pubblico Ministero del materiale relativo alle operazioni di intercettazione, la polizia giudiziaria darà atto dell'avvenuta distruzione di ogni copia delle intercettazioni non rilevanti o inutilizzabili e di ogni bozza o minuta di lavoro eventualmente formata, anche elettronicamente, in relazione alle medesime.

9) - Verbali e registrazioni delle intercettazioni (remotizzazione).

La disciplina relativa alle modalità di redazione del verbale descrittivo delle operazioni previste dall'art. 268, comma 1 c.p.p., è fissato dall'art. 89 disp. att. c.p.p.

Su tale norma, è intervenuto il D. l.gvo n. 216/2017, che ha introdotto il comma 2-bis, con specifico riferimento alle operazioni compiute tramite captatore informatico, nonché i commi successivi che hanno disciplinato il trasferimento delle comunicazioni intercettate in impianti in dotazione alla Procura della Repubblica.

Il predetto art. 89 disp. att. c.p.p. è stato oggetto di ulteriori modifiche da parte del decreto legge n.161/2019, ed ancora, di successive variazioni in virtù della legge di conversione n. 7 del 28 febbraio 2020.

Per facilità di comprensione, si riporta esclusivamente il testo finale risultante dalle variazioni apportate dalla predetta legge di conversione.

Il testo è il seguente:

"Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.

*Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso **captatore informatico** in dispositivi elettronici portatili **devono essere impiegati** soltanto programmi **conformi** ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia.*

*Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono **conferite**, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente **negli impianti della Procura della Repubblica**. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso.*

*Quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice dà atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle **conversazioni intercettate**.*

*Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla **disattivazione del captatore** con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si dà atto nel verbale".*

Si ribadisce che l'art. 89 comma 2-ter disp. att. c.p.p., prevede che le comunicazioni intercettate siano trasferite esclusivamente presso gli impianti installati presso la Procura della Repubblica. Se ciò non è possibile, il successivo co. 2 quater art. 89 disp. att. c.p.p., prevede che nel verbale sia dato atto delle ragioni tecniche impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.

L'utilizzazione del sistema di ascolto in remotizzazione **non pare porsi in contrasto con la prescrizione del co. 2 ter dell'art. 89 disp. att.**, in quanto il flusso di conversazione viene reindirizzato alla postazione di ascolto presso la P.G. direttamente dal server dell'impianto installato all'interno della Procura che contiene il dato originale e non modificabile.

Essa non esclude la possibilità di continuare ad utilizzare, nei casi eccezionali previsti dall'art. 268 co. 3 c.p.p., gli impianti di pubblico servizio o in dotazione alla P.G.

Non essendo stata modificata tale previsione, deve ritenersi che la questione affrontata nel **nuovo art. 89 disp. att. co. 2-quater c.p.p.** attenga esclusivamente ad un onere di completezza della verbalizzazione in caso di imprevisti tecnici che abbiano temporaneamente interrotto il flusso di comunicazione verso gli impianti di ascolto installati all'interno della Procura della Repubblica.

Tale previsione lascia **inalterata la possibilità di eseguire le intercettazioni di comunicazioni tra presenti mediante captatore informatico presso gli impianti di pubblico servizio o in dotazione alla P.G. di cui all'art. 268, co. 3 c.p.p.**

10) RIT, richieste di intercettazioni e di proroga.

È necessario garantire la corrispondenza di ogni utenza/bersaglio (telefonica o ambientale che sia) con un RIT progressivo.

Inoltre, al fine di garantire la simmetria tra il fascicolo cartaceo e il fascicolo riservato TIAP e l'autonomia, ai fini dei numerosi adempimenti formali e tecnici imposti dalla nuova normativa, di ogni bersaglio/RIT, si **prevede** che:

-in sede di richiesta di intercettazioni da parte della PG e di conseguente richiesta di autorizzazione al GIP (o di Decreto d'Urgenza) sarà possibile procedere congiuntamente per più bersagli/RIT;

- qualora, tuttavia, le intercettazioni attengano a fatti di reato non connessi ex art. 12 c.p.p. si opterà per la separazione delle richieste della P.G. (alla quale il P. M. titolare delle indagini darà indicazioni in tal senso previo contatto da parte della p. g.) e dei provvedimenti di competenza del PM: ciò al fine di garantire che all'interno del sotto-fascicolo intercettazioni relativo a ciascun RIT siano presenti solo gli atti inerenti al fatto di reato per il quale le intercettazioni sono state disposte/autorizzate.

-le richieste di proroga delle intercettazioni relative ai singoli bersagli, da parte della PG al PM e da parte del PM al GIP, andranno viceversa redatte sempre autonomamente, una per ciascun bersaglio, con allegate le trascrizioni delle sole conversazioni provenienti dal bersaglio in questione, salvo che altre non risultino indispensabili per giustificare la proroga;

- analogamente, andranno trasmessi *ad horas* dalla PG al PM e separatamente i verbali di cessazione dei singoli RIT al fine di permettere al PM di richiedere entro 5 gg. al GIP il ritardato deposito per ciascuno di essi.

-È previsto che la PG trasmetterà al P. M. *immediatamente* i verbali e le registrazioni delle intercettazioni, difatti (stante il diverso regime attribuito alle conversazioni irrilevanti non contenenti dati sensibili) non è più prevista la facoltà, originariamente contemplata all'interno del comma quarto dell'art. 268 c.p.p., di autorizzazione alla P.G. per il differimento.

Sempre in relazione all'interpretazione della novella legislativa però si **precisa l'interpretazione dell'avverbio "*immediatamente*" presente al comma 4 dell'art. 268 c.p.p. come di seguito specificato:**

la PG trasmetterà *immediatamente* i verbali e le registrazioni delle intercettazioni all'esito dell'ultima verbalizzazione e, quindi, non all'esito della cessazione delle intercettazioni ma solo quando avrà ultimato le attività di riascolto delle registrazioni, con trascrizioni e redazione dei verbali inerenti alle comunicazioni rilevanti, funzionali alla redazione dell'informativa finale.

Infatti, soprattutto nei procedimenti connotati da una pluralità di intercettazioni su più utenze e bersagli, emerge l'esigenza di poter disporre di un tempo adeguato a completare la trascrizione dei verbali di operazioni delle intercettazioni rilevanti e analizzarne, raccordandole, le risultanze. **Inoltre**, l'occasione potrebbe consentire di **rivalutare *ex post***, una volta completato il quadro dell'indagine, **un'iniziale irrilevanza** delle conversazioni captate e sottoporle ***ex novo*** all'attenzione del p.m., per consentirgli, così, di disporne la trascrizione.

È evidente che la P.G. sia per avere costantemente sotto controllo il quadro delle

conversazioni rilevanti, sia per l'eventuale predetta rivalutazione, sia per contenere nei limiti effettivamente necessari il tempo per la trasmissione ex art. 264 co. 4° c.p.p., **effettui annotazioni/appunti informali giornalieri delle conversazioni intercettate/captate.**

- Resta fermo, **viceversa**, che il **PM dovrà chiedere** al GIP l'autorizzazione al **ritardato deposito** (per i difensori) degli atti inerenti alle intercettazioni **entro 5 gg. dalla cessazione dell'intercettazione di ciascun bersaglio/RIT, in quanto funzionale non solo a garantire la segretezza delle indagini ma anche a permettere alla Polizia Giudiziaria la conclusione delle attività di cui al punto precedente prima di trasmettere verbali e registrazioni per il conseguente conferimento; dopo il conferimento, difatti, la P.G. non avrà più accesso diretto e da remoto alle registrazioni in quanto riversate nell'Archivio digitale della Procura della Repubblica ed accessibili solo previa specifica autorizzazione.**

11) - L'acquisizione e lo stralcio. L'intervento del G.i.p. - La riproponibilità della procedura.

È **utile evidenziare anche alla P. G.** che (al di là delle intercettazioni **non utilizzabili** poiché eseguite fuori dei casi consentiti -ad esempio, quelle di cui al divieto posto dall'art.103 c.p.p.-) **tutte le intercettazioni che non siano state acquisite dal G.i.p. in quanto irrilevanti** (art.268, comma 6 c.p.p.), resteranno **custodite** nel segreto nell'archivio almeno **certamente fino alla sentenza irrevocabile** e, dietro motivata richiesta a tutela della riservatezza, potranno essere **distrutte, purché non siano più necessarie per il procedimento.**

Ciò può far presupporre che il materiale riposto nell'archivio potrebbe in un momento successivo essere utile nell'ambito del procedimento.

La nuova disciplina pone la regola generale secondo cui la selezione delle intercettazioni debba avvenire nel corso delle indagini preliminari ed in modo che davanti al giudice del dibattimento non si debba procedere all'acquisizione e alla conseguente perizia trascrittiva.

Tuttavia, **non sono preclusi, anche dopo la fase delle indagini preliminari, la rivalutazione e il recupero** delle intercettazioni trasmesse dal G.i.p. nell'archivio perché **a suo tempo ritenute irrilevanti.**

A tali conclusioni, si perviene tenendo conto del contenuto dell'art.269, comma 2 c.p.p., che prevede di non distruggere le intercettazioni riposte nell'archivio fino alla sentenza irrevocabile e di non distruggerle, malgrado l'espressa richiesta di parte, se necessarie per il **procedimento; termine questo** che, come noto, si riferisce sia alla fase delle indagini che ai diversi gradi del processo.

D'altronde, non consentire di riproporre l'istanza di acquisizione a seguito della rinnovata valutazione del materiale appare stridere con i principi generali in tema di diritto alla prova.

Ed inoltre, va ricordato che i termini di cui all'art.268 c.p.p. non sono previsti a pena di decadenza, né è prevista alcuna sanzione procedurale qualora il PM resti inattivo.

Deve, pertanto, ammettersi la possibilità di ritenere **ipotizzabile rinnovare la richiesta di acquisizione respinta dal G.i.p., nonché, soprattutto, consentire l'acquisizione di intercettazioni qualora, a seguito di quanto emerso nel corso del dibattimento, sia rilevante ai fini del decidere acquisire nuove intercettazioni, ossia intercettazioni mai prima oggetto di richiesta; un caso, dunque, di *prova nuova* (ammessa ex art.493, comma 2 c.p.p.).**

12) -I limiti di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali non sono stati disposte.

Come noto, **l'art. 270 c.p.p. regola i limiti all'utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi** da quelli in cui esse sono state disposte.

Il comma I, sul quale non è intervenuto né il D. lgvo n. 216/2017 né il decreto legge n. 161/2019, **prevedeva quanto segue:**

"I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza".

Il predetto comma 1 è stato tuttavia modificato dalla legge di conversione n. 7 del 28 febbraio 2020 e che risulta essere il seguente:

*"I risultati delle intercettazioni **non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1**".*

Come si vede, **la legge di conversione ha allargato il campo di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono state eseguite.**

La nuova norma **aggiunge al requisito dell'indispensabilità anche quello della rilevanza**. Tale aggiunta sembra essere solo un rafforzativo del requisito già previsto.

Appare invece rilevante che il novero dei reati esclusi dal divieto di estensione dell'utilizzabilità è aumentato.

Ed infatti, il testo originario dell'art. 270 c.p.p. prevedeva che il divieto non trovasse applicazione per i delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (con riferimento al catalogo dei reati di cui all'art. 380 c.p.p.).

La modifica introdotta con la legge di conversione **prevede che tale divieto non trovi applicazione altresì per il novero dei delitti previsti dall'art. 266, comma 1 c.p.p.**

Tale estensione della utilizzabilità è probabilmente da collegarsi agli effetti scaturenti dalla pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione assunta con sentenza del 28 novembre 2019 n. 51, per le sue fondamentali implicazioni in tema di utilizzabilità degli elementi di prova emersi nel corso delle attività di intercettazione.

Si sottolinea che comunque, quando la conversazione intercettata è corpo del reato, la stessa sarà sempre utilizzabile, a prescindere dall'identità o meno del procedimento.

È evidente che l'estensione del divieto di utilizzabilità in parola al novero dei reati contemplati dall'art. 266 c.p.p. e **al di là della sussistenza o meno della connessione con quelli per i quali originariamente sono state disposte le intercettazioni**, fa sì che vi sia una **più ampia possibilità di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per cui sono state disposte**, venendo pertanto il canone interpretativo adottato dalla Suprema Corte limitato ai soli

casi che fuoriescono dalle ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza o di cui all'art. 266, comma 1 c.p.p..

13) Il divieto di pubblicazione delle intercettazioni non rilevanti - la modifica dell'art. 114 c.p.p.

L'art. 114 c.p.p., avente ad oggetto il divieto di pubblicazione di atti o immagini, è stato oggetto di **più interventi modificativi**, ad opera del D.Lgvo n. 216/2017 nonché del decreto legge n. 161/2019.

In particolare, il **comma 2 dell'art. 114 c.p.p.** prevede che: "*è vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari*". A tale testo, il D. lgvo 216/2017 ha **aggiunto il seguente inciso: "fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'art. 292 c.p.p. "**

Ciò significa che, per quanto riguarda **l'ordinanza di custodia cautelare, vige il divieto assoluto di pubblicazione anche oltre il limite temporale della conclusione delle indagini o del termine dell'udienza preliminare.**

Tale modifica normativa ha acquisito efficacia differita una volta decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e, quindi, alla data del 26 gennaio 2019.

Il D.L. n. 161/2019, all'articolo 114 c.p.p., ha inoltre aggiunto il comma 2-bis, che prevede che sia sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite, ai sensi degli articoli 268, 415-bis c.p.p. La legge di conversione n. 7 del 28 febbraio 2020 ha esteso tale previsione anche all'ipotesi disciplinata dall'art. 454 c.p.p.

Pertanto, l'attuale previsione del **comma 2-bis** è la seguente:

"È sempre vietata la pubblicazione anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415 bis e 454 c.p.p. "

In sintesi, le intercettazioni valutate come non rilevanti, e come tali non acquisite su iniziativa o indicazione del PM e delle difese con le modalità previste normativamente, rimangono soggette al divieto di pubblicazione in qualsiasi fase processuale.

14) - Per conferimento delle intercettazioni si intende il deposito dei verbali e delle registrazioni trasmesse al pubblico ministero dalla polizia giudiziaria nell'archivio di cui all'art. 269, comma 1 c.p.p. Il conferimento, che non presuppone alcuna comunicazione ai difensori delle parti, consiste materialmente nel riversamento delle registrazioni e dei verbali nell'archivio digitale.

Tale conferimento deve essere operato immediatamente, al termine della complessiva attività di intercettazione, comprensiva di ascolto, trascrizione e redazione dei verbali inerenti alle comunicazioni rilevanti.

- Per deposito delle intercettazioni si intende la procedura prevista dall'art. 268 co. 4, seconda parte, e commi 5 e 6 c.p.p., consistente nella messa a disposizione dei difensori delle registrazioni e dei verbali (insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione), finalizzata alla definitiva acquisizione al fascicolo di quelle ritenute rilevanti ed utilizzabili, e di cui può essere autorizzato il ritardato deposito dal GIP su richiesta del P.M. entro cinque giorni dalla cessazione delle operazioni, da intendersi come chiusura dei singoli RIT.

Si evidenzia, infine, che nell'ambito del provvedimento -in premessa richiamato- di questo Ufficio contenente il Decreto n.26/2020 e la Direttiva n. 7/2020 è stato disposto anche:
".....che per porre rimedio ad eventuali esiti negativi delle operazioni di conferimento o a guasti o mal funzionamenti del rack ministeriale la ditta incaricata delle operazioni produrrà copia del suddetto supporto* che consegnerà alla P.M. titolare del procedimento che, previa verifica della funzionalità del supporto informatico, ne curerà la consegna in busta chiusa con nota di accompagnamento siglata dallo stesso alla Segreteria Amministrativa che ne farà apposita annotazione nel relativo registro cartaceo curandone la custodia nell'armadio blindato all'interno di detto Ufficio sino alla sentenza di primo grado.....".

Pertanto con il presente provvedimento si dispone che la predetta P.G. seguirà l'esatta esecuzione dell'adempimento in parola da parte della ditta di cui sopra.

*(si tratta del supporto -dvd, pen drive, hard disk- che la ditta incaricata delle intercettazioni consegna alla p.g. delegata per le operazioni di intercettazione contenente tutti i risultati dell'attività captativa, accompagnato da un elenco di tutti i numeri di RIT contenuti nello stesso e per ciascuno di essi il numero di registrazioni).

Si comunichi:

- - al Questore, al Comandante Provinciale dei Carabinieri e al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Isernia;
- - ai Magistrati dell'Ufficio;
- - ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di P.G. – sede;
- - al Personale addetto all'Ufficio intercettazioni – sede.

Si comunichi per conoscenza:

- - al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Campobasso;
- - al Presidente del Tribunale di Isernia anche per i Magistrati dell'Ufficio;
- - al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia;

Si inserisca tra i provvedimenti dell'Archivio Generale degli atti dell'Ufficio.

Il Procuratore della Repubblica
Carlo Fucci

